

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Soc. GE.FA. srl

Capitale sociale complessivo € 30.987,41.

Valore nominale della partecipazione € 15.803,58.

Valore percentuale della partecipazione 51%.

Sede legale via A. De Pace 78, Gallipoli

CENNI

La società ha per oggetto la gestione del servizio pubblico di farmacia;

Il Comune ha acquisito la sede di farmacia esercitando la prelazione prevista dalla Legge n. 475/1968 (vedasi atto C.C. N. 36 DEL 20 LUGLIO 1998).

Con atto del C.C. n. 21 in data 13.04.99 si deliberò di assumere l'impianto e l'esercizio della sede farmaceutica mediante la costituzione di una società a responsabilità limitata ed a capitale misto, pubblico e privato.

Conformemente agli indirizzi per la ricerca del socio privato si attivò una procedura di evidenza pubblica.

All'esito della gara con atto Rep. n. 66781, Racc. 17057 a rogito del Notaio dott. Antonio Novelli in data 11.05.2006 venne costituita tra il Comune di Gallipoli ed il socio privato la GE.FA. srl.

In data 22.05.2006 l'Amministrazione Comunale ed il socio privato hanno sottoscritto il contratto di servizio, determinando la durata di anni sei dalla data di sottoscrizione ovvero sino al 21.05.2012, prorogabile su richiesta del Comune per periodi non inferiori ad un anno.

Il periodo di proroga è ancora in corso.

L'articolo 14, comma 32 del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010 ha stabilito per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, il divieto di costituire società e di mettere in liquidazione le società già costituite o di cedere le partecipazioni.

Il C.C. con atto n. 27, in data 30.04.2013 ha deliberato di dare indirizzo al Responsabile del servizio di procedere mediante gara ad evidenza pubblica alla cessione delle quote di proprietà del Comune di Gallipoli (51%) della società mista a prevalente capitale pubblico GE.FA. srl nonché della titolarità della farmacia stessa.

A seguito di perizia di stima affidata con determina dirigenziale n. 1504 del 05.11.2013 al dr. Angelo G. Sirocchi, è stato quantificato il valore della quota e della titolarità, pari a € 1.031.000,00, da porre a base d'asta.

Il C.C. con atto n. 37 in data 30.04.2014 ha deliberato circa l'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione della farmacia comunale.

Il primo esperimento di gara è andato deserto.

La G.C. con atto n.19 in data 22.01.2015 ha deliberato di effettuare un nuovo esperimento di gara.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al comune di avviare *“un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*.

Il servizio di farmacia, volto ad assicurare il diritto di rango costituzionale “*alla salute*”, è certamente *servizio pubblico essenziale a rilevanza economica* (Corte dei Conti Lombardia 12 dicembre 2011 parere n. 657/2011/PAR). Ma non può dirsi certo che sia un servizio “*indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali*” di un comune.

A norma dell’art. 117 comma 3 della Costituzione (come modificata dalla legge 1/2012), la “*tutela della salute*” è materia di legislazione concorrente. Quindi è oggetto di competenza regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Ne consegue che il servizio pubblico di farmacia, pur essendo utilmente esercitato da molti enti territoriali, non può certo dirsi che sia necessario per realizzare le finalità istituzionali dei comuni che lo svolgono.

L’art. 13 del TUEL attribuisce ai comuni tutte “*le funzioni amministrative*” che riguardano la popolazione ed il territorio comunale.

La “*tutela della salute*” e, nello specifico, il “*servizio pubblico di farmacia*”, pur riguardanti la popolazione non sono di certo funzioni di tipo “*amministrativo*” come previsto dall’art. 13.

CONCLUSIONI

In esecuzione della deliberazione C.C. n. 27/2013 l’Amministrazione Comunale mediante gara ad evidenza pubblica provvederà alla cessione della quota di proprietà nonché della titolarità della Farmacia.

Ultimo bilancio presentato – anno 2012 con perdita di esercizio pari a € 1.037, 00.